



PROTEZIONE PRESTITI *Erbavoglio*

COPERTURA ASSICURATIVA MULTIRISCHI POLIENNALE IN FORMA COLLETTIVA

A PREMIO UNICO

COLLETTIVA N. 020000228/JPCPIUGF01003

Data ultimo aggiornamento: **04/2019**



**CONTRATTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA
"CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI"**

Il presente SET INFORMATIVO deve essere consegnato all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta.

CONTENUTI



DIP VITA

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi




DIP DANNI

Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI

Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE


GLOSSARIO

CAPITOLO 1 – NORME CONTRATTUALI

CAPITOLO 2 – COPERTURE ASSICURATIVE – PRESTAZIONI E INDENNIZZI

CAPITOLO 3 – ESCLUSIONI

CAPITOLO 4 – DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI



DOCUMENTI INTEGRATIVI

ALLEGATO: RIFERIMENTI NORMATIVI

FAC SIMILE – MODULO DI PROPOSTA

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

MODULO DI DENUNCIA SINISTRI

LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE (SET INFORMATIVO) E CONTRATTUALE (MODULO DI PROPOSTA E LETTERA DI CONFERMA), VERRANNO CONSEGNATE ALL'ADERENTE/ASSICURATO IN FORMATO CARTACEO, COME CONCORDATO TRA LA COMPAGNIA E IL CONTRAENTE.



PRESENTAZIONE

Caro Cliente,

Protezione Prestiti Erbavoglio è la **POLIZZA FACOLTATIVA ABBINABILE AL PRESTITO**, pensata per tutelare te stesso e i tuoi cari nel caso in cui un evento irreversibile non ti permetta di far fronte alla restituzione del debito che hai sottoscritto con la Banca; viene stipulata direttamente dalla Banca stessa in qualità di Contraente al fine di consentire ai propri Clienti che decidono di aderirvi, di beneficiare delle coperture assicurative in essa previste.

In caso di premorienza e invalidità totale permanente, le coperture assicurative acquistate intervengono con il pagamento del debito residuo del Prestito.

Il presente SET Informativo illustra le caratteristiche della Polizza sottoscritta.

La comprensione dei contenuti è ora resa più agevole grazie ai Documenti Informativi precontrattuali denominati "DIP" e "DIP aggiuntivo", i quali espongono in maniera sintetica, le prestazioni previste dal Contratto e forniscono inoltre informazioni sulla Compagnia.

Le Condizioni di Assicurazione contengono invece l'insieme delle norme che disciplinano il presente contratto d'assicurazione. Abbiamo redatto questo documento in maniera quanto più semplice possibile utilizzando strumenti grafici particolarmente intuitivi per facilitarne la lettura; nello specifico:

- › al fine di aiutarti nella comprensione del testo, abbiamo inserito box di consultazione e degli esempi;
- › al fine di dar risalto a quelle parti che devi leggere con attenzione in quanto particolarmente onerose, abbiamo utilizzato il carattere grassetto ed evidenziato il testo;
- › al fine di richiamare la tua attenzione a prendere consapevolezza su particolari regole applicative, abbiamo inserito "avvertenze" specifiche.

Per ogni eventuale chiarimento ti invitiamo a prendere contatto con:

Ufficio Gestione Portafoglio

Via Bocchetto 6, 20123 Milano

portafoglio@cnpitalia.it



BOX DI CONSULTAZIONE

Questo è un box di consultazione.

In esso troverai risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità.

Questi spazi non hanno alcun valore contrattuale ma costituiscono solo una esemplificazione.

POLIZZA CPI PRESTITI PRIVATI A PREMIO UNICO

Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione vita
(DIP Vita)

Compagnia: CNP Assurances S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Protezione Prestiti Erbvoglio

Data di realizzazione: 1° APRILE 2019

Il presente DIP Vita è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La garanzia vita Decesso, prevista dalla presente Polizza Collettiva, congiuntamente alla garanzia danni, è dedicata alle persone fisiche ed è abbinabile a prestiti di durata fissa di nuova erogazione. La copertura assicura il pagamento del debito residuo del Prestito stipulato con la Banca.



CHE COSA È ASSICURATO/QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

PACCHETTO A

✓ Decesso per qualsiasi causa.

Nel rispetto dei massimali previsti e in proporzione al capitale assicurato:

✓ la Compagnia corrisponderà una somma pari al debito residuo in linea capitale, escludendo eventuali rate insolite scadute prima dell'evento.

La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati:

- ✗ volontariamente;
- ✗ da fatti conosciuti prima della stipula del contratto;
- ✗ da conseguenza diretta e indiretta di questi ultimi.

La polizza non copre gli eventi:

- ✗ occorsi durante o in conseguenza dell'esercizio di attività sportive o lavorative ritenute pericolose.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non possono sottoscrivere la Polizza le persone fisiche:

- ✗ che non siano clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- ✗ residenti in Paesi diversi dall'Italia;
- ✗ con età inferiore a 18 anni;
- ✗ con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- ✗ con età superiore a 71 anni non compiuti a scadenza.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La copertura assicurativa presente opera in via alternativa e non è cumulabile con le coperture assicurative danni.

La Compagnia limita la prestazione:

- ! al debito residuo, con un massimo di € 75.000 in caso di Decesso.

La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se:

- ! Il Decesso (a seguito di malattia) avviene nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Polizza.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ La copertura vale in tutto il mondo, a condizione che la documentazione sanitaria fornita alla compagnia in sede di valutazione del sinistro sia certificata da un medico che eserciti la propria professione in Italia.



CHE OBBLIGHI HO?

- All'atto dell'adesione alla Polizza, l'Aderente/Assicurato deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze dell'Aderente e dell'Adeguatezza del contratto, il Questionario Medico nonché il Modulo di Proposta.
- L'Aderente/Assicurato deve fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete in quanto le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere l'indennizzo nonché la cessazione della Polizza.
- L'Aderente/Assicurato deve comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Compagnia la perdita dei requisiti di assicurabilità;
- L'Aderente/Assicurato e/o i suoi aventi causa devono tempestivamente denunciare il sinistro fornendo alla Compagnia la documentazione utile alla valutazione dello stesso.

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio della sola copertura assicurativa Decesso:

- è unico e anticipato, senza possibilità di frazionamento;
- è calcolato in funzione della durata del Prestito, dell'età dell'Aderente/Assicurato, del capitale assicurato;
- è comprensivo dell'importo che verrà trattenuto dalla banca a titolo di remunerazione per l'intermediazione svolta;

Il premio è addebitato sul conto corrente dell'Aderente/Assicurato, in forza dell'autorizzazione conferita dallo stesso alla banca.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La durata del Contratto di Assicurazione è pari alla durata del Prestito sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e deve essere compresa tra 12 e 120 mesi.

La durata della copertura assicurativa è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione.

La copertura assicurativa ha validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Lettera di Conferma, fermo restando che l'efficacia della stessa è subordinata al pagamento del premio.

La copertura assicurativa termina:

- › in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- › in caso di decesso dell'Aderente/Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- › in caso di liquidazione del debito residuo del Prestito per Invalidità Totale Permanente dell'Aderente/Assicurato;
- › alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma;
- › in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità;
- › in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del Prestito nel caso in cui l'Aderente/Assicurato non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

L'Aderente/Assicurato può recedere dalla Polizza Collettiva, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo posta elettronica oppure lettera raccomandata A/R.



SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? ☐ SÌ ☒ NO

La polizza non prevede opzioni di riscatto e riduzioni.

POLIZZA CPI PRESTITI PRIVATI A PREMIO UNICO

Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)

Compagnia: CNP Assurances S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Protezione Prestiti Eravoglio

Data di realizzazione: 1° APRILE 2019

Il presente DIP Danni è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La garanzia danni prevista dalla presente Polizza Collettiva, congiuntamente alla garanzia vita Decesso, è dedicata alle persone fisiche e è abbinabile a prestiti di durata fissa di nuova erogazione. La copertura assicura il pagamento del debito del Prestito stipulato con la Banca.



CHE COSA È ASSICURATO?

PACCHETTO A

✓ Invalidità Totale Permanente da infortunio e malattia

Nel rispetto dei massimali previsti e in proporzione al capitale assicurato:

✓ in caso di Invalidità Totale Permanente, la Compagnia corrisponderà una somma pari al debito residuo in linea capitale, escludendo eventuali rate insolte scadute prima dell'evento.

La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati:

- ✗ volontariamente;
- ✗ da fatti conosciuti prima della stipula del contratto;
- ✗ da conseguenza diretta e indiretta di questi ultimi.

La polizza non copre gli eventi:

- ✗ occorsi durante o in conseguenza dell'esercizio da parte dell'Assicurato di attività sportive o lavorative ritenute pericolose.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non possono sottoscrivere la Polizza le persone fisiche:

- ✗ che non siano clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- ✗ residenti in Paesi diversi dall'Italia;
- ✗ con età inferiore a 18 anni;
- ✗ con età superiore a 71 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- ✗ con età superiore a 71 anni non compiuti a scadenza.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La Compagnia limita la prestazione:

- ! al debito residuo, con un massimo di € 75.000, in caso di Invalidità Totale Permanente.

La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se:

- ! Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è pari o inferiore al 65%;
- ! l'accertamento (a seguito di malattia) dell'Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Polizza.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ La copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente vale in tutto il mondo, a condizione che la documentazione sanitaria fornita alla Compagnia in sede di valutazione del sinistro sia certificata da un medico che eserciti la propria professione in Italia.



CHE OBBLIGHI HO?

- All'atto dell'adesione alla Polizza, l'Aderente/Assicurato deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze dell'Aderente e dell'Adeguatezza del contratto, il Questionario Medico nonché il Modulo di Proposta.
- L'Aderente/Assicurato deve fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete in quanto le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere l'indennizzo nonché la cessazione della Polizza.
- L'Aderente/Assicurato deve comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Compagnia la perdita dei requisiti di assicurabilità;
- L'Aderente/Assicurato e/o i suoi aventi causa devono tempestivamente denunciare il sinistro fornendo alla Compagnia la documentazione utile alla valutazione dello stesso.

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio:

- è unico e anticipato, senza possibilità di frazionamento;
- è calcolato in funzione della durata del Prestito, dell'età dell'Aderente/Assicurato, del capitale assicurato;
- è comprensivo dell'importo che verrà trattenuto dalla banca a titolo di remunerazione per l'intermediazione svolta.

Il premio è addebitato sul conto corrente dell'Aderente/Assicurato, in forza dell'autorizzazione conferita dallo stesso alla banca.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La durata del Contratto di Assicurazione è pari alla durata del Prestito sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e deve essere compresa tra 12 e 120 mesi.

La durata delle coperture assicurative coincide con la durata del contratto di assicurazione.

Le coperture assicurative hanno validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Lettera di Conferma, fermo restando che l'efficacia delle stesse è subordinata al pagamento del premio.

Le coperture assicurative hanno termine:

- in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza;
- in caso di recesso annuale, a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale tale facoltà è stata esercitata. La copertura Decesso manterrà invece la sua efficacia sino a scadenza;
- in caso di decesso dell'Aderente/Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- in caso di liquidazione del debito residuo del Prestito per Invalidità Totale Permanente dell'Aderente/Assicurato;
- alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma;
- in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità;
- in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del Prestito nel caso in cui l'Aderente/Assicurato non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

L'Aderente/Assicurato può recedere dalla Polizza Collettiva, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo posta elettronica oppure lettera raccomandata A/R.

POLIZZA CPI PRESTITI PRIVATI A PREMIO UNICO

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP Aggiuntivo Multirischi)

Compagnia: CNP Assurances S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Protezione Prestiti Erbavoglio

Data di realizzazione: 1° APRILE 2019

Il presente DIP Aggiuntivo Multirischi è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

CNP ASSURANCES S.A. Impresa di Assicurazione di diritto francese, costituita in forma di Société Anonyme, (equivalente a una società per azioni di diritto italiano) appartenente al Gruppo Caisse de Depots, presta le Coperture Assicurative previste dalla Polizza Collettiva relative al Decesso e Invalidità Totale Permanente.

Sede Legale della Compagnia: Direzione Generale in Place Raoul Dautry, 4 - 75716 Parigi (Francia).

Sede Secondaria: Il contratto è stipulato con le Rappresentanze Generali per l'Italia, site in Via Bocchetto, 6; 20123; Milano, Italia.

CNP Assurances S.A. è iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA 04341440966.

Numero verde 800.222.662; sito internet www.cnpitalia.it - email info@cnpitalia.it - PEC cnp@pec.cnpitalia.it

Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione

CNP ASSURANCES S.A. è autorizzata ad esercitare il Ramo Vita e il Ramo Danni ed è stata abilitata con Protocollo IVASS n. 19 04-432707 del 25 Maggio 2004 all'esercizio in regime di stabilimento in Italia con iscrizione al numero I.00048 dell'Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sotto il controllo dell'Autorità di Vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel – sito internet: www.banque-france.fr/acp

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa CNP Assurances S.A. al 31/12/2017

Patrimonio Netto = 10.829 milioni di euro - Capitale Sociale = 687 milioni di euro - Riserve Patrimoniali = 10.142 milioni di euro

In base all'ultimo bilancio approvato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari a 13,7 mld di euro e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) a 7,0 mld. L'importo ammissibile dei Fondi Propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 26,1 mld di euro. L'importo ammissibile dei Fondi Propri a copertura del Requisito Patrimoniale minimo è pari a 22,6 mld. La relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa è disponibile sul sito internet di CNP Assurances S.A. al seguente link:

<http://www.cnp.fr/Analyse-investisseur/Les-resultats-de-CNP-Assurances?tab=2&start=0#panel>

L'indice di solvibilità della Compagnia, dato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 201%.

Al contratto si applica la legge italiana.



CHE COSA È ASSICURATO?

RAMO VITA

a) Prestazione in caso di Decesso

La garanzia Decesso tutte cause prevede una prestazione pari al debito residuo in linea capitale del Prestito al momento del decesso.

RAMI DANNI

• Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente

Nel caso in cui venga riconosciuta un'invalidità totale permanente all'Aderente/Assicurato di grado superiore al 65%, la copertura Invalidità Totale Permanente prevede una prestazione pari al debito residuo in linea capitale del Prestito alla data dell'infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l'invalidità totale permanente.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i sinistri occorsi durante o comunque in conseguenza dello svolgimento – anche occasionale – di una delle seguenti attività sportive e lavorative pericolose:

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

ATTIVITÀ SPORTIVE

Sci e snowboard fuori pista, acrobatico e/o estremo; Salti da trampolino con sci e idrosci; Sci nautico; Skiathlon; Bob (guidoslitta); Skeleton; Arrampicata; Boulder; Scalata; Combinata nordica; Escursioni alpine > 3.000 metri, Skyrunning; Accesso ai ghiacciai; Rafting, Canyoning, Hydrospeed, Kayak, Canoa; Speleologia; Sport aerei in genere; a titolo esemplificativo: Aereo mobili a pilotaggio remoto (droni), Bungee Jumping, Paracadutismo, Parapendio, Deltaplano, ULM, Elicottero, Aliante; Immersioni subacquee; Caccia, Safari; Sport equestri; Tauromachia; Partecipazione a gare (e relativi allenamenti) e prove, con qualsiasi mezzo a motore; Motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (> 60 miglia dalla costa); Competizioni ciclistiche; Kickboxing, Pugilato, Savate e lotta nelle sue varie forme; Atletica pesante; Rugby e Football americano; Altri sport comunemente definiti "estremi".

ATTIVITÀ LAVORATIVE

Forze armate (militari, carabinieri), forze di polizia, vigili del fuoco (salvo che l'attività lavorativa sia svolta unicamente a livello amministrativo in uffici interni); addetti alla sicurezza ed all'ordine pubblico, guardie giurate, guardie del corpo, addetti al soccorso alpino; lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino, lattoniere, lavavetri, installatore di insegne, montatore di piloni, telecabine, linee elettriche aeree, terrazziere, betoniere, rifinitore); carpentieri in metallo; attività in porto o su imbarcazioni (es. marinaio, skipper, pescatore, elettricista e macchinista, operatori portuali); attività su piattaforme marine, piattaforme petrolifere; attività che comportano l'utilizzo di altiforni; attività che comportano l'utilizzo di teleferiche; attività a contatto con sostanze nocive o tossiche; attività a contatto con esplosivi (es. minatori, lavoratori in arsenale, addetti al settore pirotecnico); attività di radiologo e batteriologo, attività in reparti malattie infettive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 v; attività che comportano l'utilizzo di automezzi per trasporto di materiale pericoloso (infiammabile, tossico, esplosivo, corrosivo, radioattivo); attività che richiede l'uso delle armi (es. cacciatori professionisti); attività subacquee (es. sommozzatori, subacquei, istruttori di sub); attività che prevedono lavori di sterramento; attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es. diplomatici, giornalista, fotografo o cameraman, accompagnatore turistico); attività nel sottosuolo (es. speleologi, minatori); attività in alta montagna (es. guide alpine); addetti al settore petrolifero; collaudatori di autoveicoli e motocicli; piloti o membri dell'equipaggio di aerei charter (con meno di 30 posti) e/o privati, elicotteri, istruttori di volo; piloti professionisti (competizioni automobilistiche, motoristiche ecc.) circensi, giostrai; attori o artisti che svolgono attività pericolose (es. controfigure, cascatori); magistrati (se operanti in settori a rischio, es. settore antimafia).

LE COPERTURE DECESSO E INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE NON SONO OPERANTI NEI SEGUENTI CASI:

1. Invalidità accertata, malformazioni o lesioni verificatesi, stati patologici diagnosticati dell'Assicurato e noti all'Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
2. incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
3. incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
4. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano e salvo il caso in cui l'Assicurato non venga sorpreso dallo scoppio di eventi bellici in un paese sino ad allora in pace (esclusi Città del Vaticano e San Marino). In quest'ultima circostanza, verranno corrisposti gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata e non, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
5. soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiare Sicuri.it
Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
6. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni;
7. contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
8. dolo dell'Assicurato e/o del Beneficiario;
9. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore qualora l'Assicurato sia privo della prescritta abilitazione;
10. infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
11. sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato e/o dal Beneficiario;
12. sinistri causati da abuso di alcol, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
13. sinistri causati da abuso od uso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
14. conseguenze della pratica tutte le attività sportive compiute a livello professionistico (sia che comportino o meno un compenso o una remunerazione) salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

	<p>15. sinistri occorsi durante o comunque in conseguenza dello svolgimento – anche occasionale – di una delle attività sportive e/o lavorative pericolose su indicate;</p> <p>16. produzione e/o uso di esplosivi.</p> <p>LA COPERTURA DECESSO NON È INOLTRE OPERANTE NEL SEGUENTE CASO:</p> <p>17. suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della polizza.</p> <p>LA COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE NON È INOLTRE OPERANTE NEI SEGUENTI CASI:</p> <p>18. operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell'Assicurato;</p> <p>19. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;</p> <p>20. atti di autolesionismo dell'Assicurato volontari o causati da stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;</p> <p>21. sinistri causati da malattie mentali disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici;</p> <p>22. trasformazioni o assestamento energetico dell'atomo naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);</p> <p>23. gravidanza e parto, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi.</p>
--	---



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

RAMO VITA

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

RAMI DANNI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

DENUNCIA DEL SINISTRO: I sinistri relativi alle coperture Decesso e Invalidità Totale Permanente devono essere tempestivamente denunciati per iscritto mediante posta oppure via e-mail ai seguenti recapiti:

CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio Gestione Sinistri - Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano - sinistri@cnpitalia.it

L'elenco dei documenti da consegnare ai fini della valutazione del sinistro è riportato nel Modulo di Denuncia sinistro ad uso facoltativo contenuto nel Set Informativo e messo a disposizione degli interessati presso le filiali della Banca distributrice ovvero sul sito web della Compagnia.

PRESCRIZIONE: Per la garanzia Decesso i diritti si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Decorso il predetto termine, la Compagnia sarà tenuta a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per la garanzia Invalidità Totale Permanente i diritti si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE: Qualora il sinistro risulti indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall'accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto.

GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE: Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre Compagnie diverse da CNP Assurances S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

ASSISTENZA DIRETTA/IN CONVENZIONE: Non sono previste prestazioni fornite direttamente da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

L'Aderente/Assicurato deve fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere l'indennizzo nonché la cessazione della Polizza. In particolare, è di fondamentale importanza la corretta compilazione del Questionario Medico sottoposto in fase di sottoscrizione del contratto.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

PREMIO

Il premio dovuto alla Compagnia per le coperture assicurative è unico e anticipato.

Il premio, indicato nel Modulo di proposta, viene versato mediante addebito sul conto corrente dell'Aderente/Assicurato al momento dell'emissione della Lettera di Conferma in forza dell'autorizzazione rilasciata da quest'ultimo all'Istituto nel Modulo di Proposta. L'incasso del premio da parte della Banca varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il premio corrisposto è inclusivo delle imposte nella misura del 2,50%, applicate all'importo riferito alla sola garanzia danni Invalidità Totale Permanente.

RIMBORSO

L'Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, nei seguenti casi:

1. Recesso dell'Aderente/Assicurato o della Compagnia;

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

	<p>2. Recesso annuale dalla copertura Invalidità Totale Permanente a partire dalla quarta ricorrenza annua (solo per la quota parte di premio relativa alla copertura Invalidità Totale Permanente);</p> <p>3. Anticipata estinzione totale, accollo o trasferimento del Prestito;</p> <p>4. Perdita dei requisiti di adesione e di assicurabilità per l'Aderente/Assicurato.</p> <p>La Compagnia restituirà il premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del costo di emissione. Solo in caso di recesso della Compagnia, l'imposta di legge non verrà trattenuta.</p>
SCONTI	La Compagnia non applica ulteriori sconti di premio oltre a quello previsto in virtù della durata poliennale del contratto.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

DURATA	<p>Il Contratto di Assicurazione ha una durata pari alla durata del Prestito sottoscritto dall'Aderente/Assicurato. Non è prevista la facoltà di rinnovo a scadenza.</p> <p>In virtù dell'applicazione della riduzione di premio pari al 2% è prevista la facoltà di recedere dalla garanzia Invalidità Totale Permanente, trascorsi 5 anni dalla decorrenza della Polizza. In tal caso, il recesso avrà effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è stato richiesto.</p>
SOSPENSIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere volontariamente le garanzie.



COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

REVOCA	L'Aderente/Assicurato può revocare la proposta di Adesione, fino al momento in cui non sia venuto a conoscenza dell'accettazione da parte della Compagnia.
RECESSO	<p>L'Aderente/Assicurato può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recandosi presso la filiale nella quale è stata sottoscritta la Polizza; oppure Dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail al seguente indirizzo: <p style="text-align: center;">CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Portafoglio - Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano - portafoglio@cnpitalia.it</p> <p>La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà all'Aderente/Assicurato il premio pagato al netto della quota parte relativa al periodo nel quale la copertura ha avuto effetto nonché dell'imposta di legge e del costo di emissione.</p>
RISOLUZIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere il pagamento dei premi.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il prodotto è dedicato alle persone fisiche in possesso dei requisiti di assicurabilità e che abbiano la necessità di tutelarsi da eventi negativi che impediscano il completamento del piano di rimborso previsto dal Prestito.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

RAMO VITA E RAMI DANNI

Il costo trattenuto dalla Compagnia, a titolo di spesa di acquisizione e gestione delle coperture assicurative Decesso e Invalidità Totale Permanente, già incluso nei tassi di premio e comprensivo della quota retrocessa all'Intermediario, è pari alla seguente percentuale:

COSTI TOTALI	COSTI DI INTERMEDIAZIONE	
	Quota parte dei costi percepita dall'intermediario in due prospettive alternative	
In termini di % del premio netto versato	In termini di % del premio netto versato	In termini di % dei costi totali (52,65%)
52,65%	35,00%	66,48 %

I costi per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia in fase assuntiva sono a carico dell'Aderente/Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.

Il presente contratto è soggetto ad un costo di emissione pari a € 30.

In caso di rimborso del premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata parziale e totale, ovvero nei casi trasferimento o di accollo del Contratto di Prestito, viene trattenuto un importo pari a € 25 a titolo di rimborso delle le spese sostenute per l'operazione.



SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? ☐ SÌ ☒ NO

La polizza non prevede opzioni di riscatto e riduzione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	I reclami riguardanti le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente dovranno essere inoltrati per iscritto, mediante posta o e-mail, alla Funzione Ufficio Reclami della Compagnia incaricata del loro esame al seguente recapito:
----------------------------------	---

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

	<p>CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio reclami - Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano - reclami@cnpitalia.it</p> <p>La compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
ALL'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, Fax 06 42 13 32 06 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su www.ivass.it</p> <p>Essendo la Compagnia soggetta alla Vigilanza Francese, l'esponente ha altresì la facoltà di rivolgersi per iscritto, corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:</p> <p>Istituto di Vigilanza Francese - ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) presso l'Ufficio Reclami Sede: 61 rue Tailbout – 75436 Paris - Cedex 09 – Francia</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
MEDIAZIONE	Interpellando un Organismo di Mediazione, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; 2. all'IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO	<p>TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI le somme corrisposte per il caso di Decesso e Invalidità Totale Permanente non costituiscono reddito e sono pertanto esenti da tassazione.</p> <p>DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di Invalidità Permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto ad una detrazione dall'Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall'Aderente/Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Tale detrazione si intende maggiorata relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge”).</p>

AVVERTENZA: IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE DEL FINANZIAMENTO, OVVERO NEI CASI DI TRASFERIMENTO O DI ACCOLLO DEL PRESTITO, LA COMPAGNIA HA L'OBBIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATA RELATIVA AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA, PUOI RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.

AVVERTENZA: IN CASO DI ESTINZIONE PARZIALE DEL PRESTITO, LA COMPAGNIA HA L'OBBIGO DI RESTITUITI LA QUOTA PARTE DI PREMIO IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI DEBITO ESTINTO ANTICIPATAMENTE. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE DI MANTENERE IN VIGORE LE COPERTURE FINO ALLA SCADENZA CONTRATTUALE INIZIALE.

AVVERTENZA: LA COMPAGNIA HA L'OBBIGO DI TRASMETTERTI ENTRO 60 GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA: PRIMA DI COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL QUESTIONARIO MEDICO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NEL QUESTIONARIO. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SOMMARIO

GLOSSARIO

NORME CONTRATTUALI

ART. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE	3 di 14
ART. 2	REQUISITI DI ADESIONE E DI ASSICURABILITÀ	3 di 14
ART. 3	DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	3 di 14
ART. 4	CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI	3 di 14
ART. 5	CUMULO	3 di 14
ART. 6	BENEFICIARI	4 di 14
ART. 7	FORMALITÀ DI ASSUNZIONE – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	4 di 14
ART. 8	PREMIO	4 di 14
ART. 9	DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – DECORRENZA, DURATA E TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	5 di 14
ART. 10	DIRITTO DI RECESSO DALLE COPERTURE ASSICURATIVE	5 di 14
ART. 11	PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ	6 di 14
ART. 12	ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE, ACCOLLO, TRASFERIMENTO DEL PRESTITO	6 di 14
ART. 13	ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL PRESTITO	7 di 14
ART. 14	VALIDITÀ TERRITORIALE	8 di 14
ART. 15	DENUNCIA DEL SINISTRO	8 di 14
ART. 16	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE	8 di 14
ART. 17	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO	8 di 14
ART. 18	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	8 di 14
ART. 19	IMPOSTE E TASSE	8 di 14
ART. 20	CLAUSOLA LIBERATORIA	8 di 14
ART. 21	MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE	8 di 14

COPERTURE ASSICURATIVE - PRESTAZIONI E INDENNIZZI

ART. 22	COPERTURA DECESSO TUTTE CAUSE	9 di 14
ART. 23	COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA	9 di 14
ART. 24	TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, CARENZE E FRANCHIGIE	10 di 14

ESCLUSIONI

ART. 25	ESCLUSIONI	11 di 14
---------	------------	----------

DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 26	DENUNCIA DEI SINISTRI	13 di 14
ART. 27	DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER L'ISTRUTTORIA DEL SINISTRO	13 di 14
ART. 28	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	14 di 14
ART. 29	PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE	14 di 14

GLOSSARIO

IMPORTANTI



- › **Ammortamento**: Modalità di rimborso di una somma predeterminata erogata a titolo di Prestito.
- › **Contratto Prestito**: Il finanziamento, di durata fissa, erogato dalla Contraente;
- › **Polizza Collettiva**: Il Contratto di Assicurazione stipulato tra la Contraente e la Compagnia, al quale possono chiedere di aderire i soggetti che possiedono i requisiti indicati nelle condizioni di assicurazione, ai sensi dell'art. 1891 del c.c. (vedi Allegato "Riferimenti Normativi").
- › **Premio**: L'importo richiesto all'Aderente/Assicurato quale corrispettivo per usufruire delle coperture assicurative.
- › **Sinistro**: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

COPERTURE ASSICURATIVE E PRESTAZIONI



- › **Capitale assicurato iniziale**: Il Capitale assicurato scelto dall'Aderente/Assicurato e indicato nel Modulo di Proposta.
- › **Copertura assicurativa**: Le garanzie contenute nella Polizza concesse dalla Compagnia e che prevedono il pagamento di un indennizzo al verificarsi del sinistro.
- › **Debito residuo**: Debito in linea capitale del Prestito risultante alla data del sinistro.
- › **Decesso**: La morte dell'Assicurato per qualsiasi causa.
- › **Indennizzo**: La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
- › **Infortunio**: L'evento dannoso dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali, l'annegamento, l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini, ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di maleore o di incoscienza.
- › **Invalidità Totale Permanente**: La perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato purché proficua e remunerabile. La prestazione è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia superiore al 65%. L'invalidità deve essere stata causata da una malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato.

Il grado di invalidità totale permanente da Infortunio è valutato in base alla tabella di cui al D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute. Il grado di invalidità totale permanente da malattia viene accertato in base alle tabelle relative all'indennizzo del danno biologico di cui all'art. 13 del D.lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'evento invalidante si verifichi quando l'Assicurato è già in quiescenza, e pertanto il criterio di riconoscimento dell'invalidità permanente non può essere applicato in riferimento alle capacità lavorative, si utilizza il criterio di "perdita di autosufficienza" definito come segue. L'Assicurato è riconosciuto colpito da invalidità totale permanente nel caso in cui risulti incapace di svolgere almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana in maniera totale e permanente, e necessita pertanto della costante assistenza di una terza persona. Le attività elementari della vita quotidiana sono definite come:

- **Lavarsi**: la capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (e anche di entrare e uscire autonomamente dalla vasca o dalla doccia);
 - **Vestirsi e svestirsi**: la capacità di mettersi, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento e, eventualmente anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici senza l'assistenza di una terza persona;
 - **Andare al bagno ed usarlo**: la capacità di mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad esempio lavarsi, radersi, pettinarsi);
 - **Spostarsi**: la capacità di passare dal letto ad una sedia o sedia a rotelle e viceversa senza l'aiuto di una terza persona;
 - **Continenza**: la capacità di controllare le funzioni corporali o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente;
 - **Alimentarsi**: la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con il cibo preparato da altri, e di bere senza l'aiuto di una terza persona.
- › **Malattia**: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

LIMITAZIONI



- › **Carenza**: Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione durante il quale le coperture assicurative non sono operative.
Se l'evento dannoso si dovesse verificare nel corso di tale periodo, la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

- > **Esclusioni:** I rischi esclusi o le limitazioni relativi alle coperture assicurative prestate dalla Compagnia, elencati nel Capitolo III delle Condizioni di Assicurazione.
- > **Età anagrafica:** Età calcolata in anni dalla data di nascita alla data di sottoscrizione.
- > **Età assicurativa:** Età presa in considerazione dalla Compagnia per il calcolo del premio. È calcolata in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore o uguale ai 6 mesi e computando come anno intero la frazione superiore ai 6 mesi.
- > **Franchigia relativa o franchigia:** Il periodo di scopertura della garanzia in cui la parte di danno subita e indennizzabile resta a carico dell'Aderente/Assicurato e che, se superato, darà diritto ad un indennizzo integrale.
- > **Massimale:** La somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro, la Compagnia presta le coperture assicurative.

SOGGETTI



- > **Aderente/Assicurato:** La persona fisica, residente in Italia, che presenta i requisiti di adesione e assicurabilità previsti dall'ART. 2, che sottoscrive il Modulo di Proposta e che paga il premio.
- > **Beneficiario:** Il soggetto che riceve le prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione ed erogate dalla Compagnia. Per la copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente il Beneficiario coincide con l'Aderente/Assicurato.
Per la garanzia Decesso il Beneficiario è quello designato dall'Aderente/Assicurato o, in caso di mancata designazione, quelli stabiliti per legge.
- > **Compagnia:** CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano. Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'Aderente/Assicurato stipula il Contratto di Assicurazione.
- > **Contraente:** Cassa di Risparmio di Asti; il Contraente viene definito anche come "Intermediario".
- > **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione a tutela del consumatore.
- > **Referente terzo:** Il soggetto, diverso dal Beneficiario, indicato nel Modulo di Proposta, a cui la Compagnia, per specifiche esigenze di riservatezza, potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Aderente/Assicurato.

DOCUMENTI



- > **Condizioni di Assicurazione:** L'insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
- > **Contratto di Assicurazione:** È rappresentato dal Modulo di Proposta sottoscritto dall'Assicurato, e dalla Lettera di Conferma rilasciata dalla Compagnia.
- > **DIP Aggiuntivo Multirischi:** Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi.
- > **DIP Danni:** Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni.
- > **DIP Vita:** Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi.
- > **Lettera di Conferma:** Il documento con cui la Compagnia accetta la proposta di adesione alla Polizza Collettiva da parte dell'Aderente/Assicurato.
- > **Modulo di Denuncia sinistri:** È il documento che può essere utilizzato per la denuncia dei sinistri. In esso è contenuto l'elenco dei documenti da consegnare in fase di denuncia.
- > **Modulo di Proposta:** È il documento sottoscritto dal potenziale Aderente/Assicurato, con il quale richiede alla Compagnia di aderire alla Polizza Collettiva.
- > **Set Informativo:** Insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto. È composto dal DIP Vita, DIP Danni, dal DIP Aggiuntivo Multirischi, dalle Condizioni di Assicurazione, dall'Allegato Riferimenti Normativi, dal Fac-simile del Modulo di Proposta, dall'Informativa sul trattamento dei dati personali e dal Modulo di Denuncia sinistri.
- > **Questionario Medico Semplificato/Completo:** Dichiarazione costituita da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Aderente/Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di Assicurazione.

FASI DEL CONTRATTO



- > **Conclusione del Contratto di Assicurazione o perfezionamento:** Il momento in cui l'Aderente/Assicurato riceve la comunicazione (Lettera di Conferma) dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia.
- > **Data di decorrenza delle coperture assicurative:** Il termine dal quale le coperture assicurative possono essere attivate, che coincide con le ore 24 del giorno di emissione della Lettera di Conferma.
- > **Durata del Contratto di Assicurazione:** Il periodo di vigenza del Contratto di Assicurazione.
- > **Durata delle coperture assicurative:** Il periodo di vigenza delle coperture assicurative.
- > **Efficacia del Contratto e delle coperture assicurative:** il termine dal quale prendono efficacia il contratto e le coperture assicurative e che coincide con le ore 24 del giorno in cui l'Aderente/Assicurato paga il premio.

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

CAPITOLO I

NORME CONTRATTUALI

PREMESSA



Le Condizioni di Assicurazione regolano l'adesione individuale alla Polizza Collettiva stipulata dal Contraente con la Compagnia CNP Assurances S.A. a favore dei propri Clienti, ed il relativo rapporto contrattuale. Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le norme di legge applicabili.

La presente Polizza abbinata al Prestito è **FACOLTATIVA** e non indispensabile all'ottenimento del Prestito stesso.

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE

A fronte dell'adesione e del pagamento del premio, la Compagnia, garantisce all'Aderente/Assicurato, nei limiti delle condizioni di seguito descritte, le prestazioni previste dalle coperture assicurative relative al Pacchetto assicurativo scelto.

Si illustra qui di seguito il Pacchetto assicurativo che può essere sottoscritto:

PACCHETTO	SOGGETTI ASSICURABILI	COPERTURE ASSICURATIVE		
Pacchetto A	TUTTI	 DECESSO Tutte cause	 ITP da infortunio e da malattia	

Le prestazioni relative alle singole coperture assicurative sono dettagliatamente descritte nel Capitolo II, mentre le relative ipotesi di esclusione sono riportate nel Capitolo III delle presenti Condizioni di Assicurazione.

ART. 2 REQUISITI DI ADESIONE E DI ASSICURABILITÀ

Possono aderire alle coperture assicurative, le persone fisiche che al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta:

1. siano residenti in Italia;
2. siano Clienti dell'Intermediario;
3. abbiano stipulato con il Contraente un Prestito con le caratteristiche riportate all'ART. 2.1;
4. abbiano un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 70 anni non compiuti;
5. abbiano un'età non superiore a 71 anni non compiuti alla data di scadenza del Prestito;
6. abbiano compilato e sottoscritto il Questionario Medico Semplificato ovvero il Questionario Medico Completo e lo stesso sia stato valutato positivamente dalla Compagnia.

La condizione indicata al punto 1 deve altresì essere rispettata per tutta la durata contrattuale.

Nel caso di perdita dei requisiti si veda l'ART. 11.

ART. 2.1 TIPOLOGIA CONTRATTO DI PRESTITO ABBINABILE ALLA POLIZZA

La presente Polizza può essere abbinata solamente alle seguenti tipologie di Prestiti:

- Prestiti, con durata fissa, di nuova erogazione.

ART. 3 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c. (vedi Allegato "Riferimenti Normativi"). Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze siano relative a circostanze tali, per le quali la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto di Assicurazione, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative non intervengono nel caso in cui il sinistro occorra durante o comunque in conseguenza dello svolgimento, anche occasionale, di attività lavorative e sportive di natura pericolosa, come elencate all'interno della Capitolo III. Pertanto, l'Aderente/Assicurato non ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia eventuali cambi o inizi di attività che abbiano tale carattere pericoloso.

ART. 4 CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI

Il capitale assicurato:

- > non può essere superiore ad € 75.000;
- > non può essere inferiore ad € 2.000;
- > deve coincidere con il Prestito erogato.

ART. 5 CUMULO

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di adesione, la Compagnia verificherà la presenza di eventuali ulteriori capitali assicurati per il rischio morte, per Aderente/Assicurato, presso la Compagnia medesima. Se la somma di

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente



COPERTURE ASSICURATIVE



DECESSO



INVALIDITÀ
TOTALE
PERMANENTE
(ITP)



COSA SI INTENDE PER CUMULO?

Per cumulo si intende la somma di tutti i capitali assicurati con la Compagnia.

tutti i capitali assicurati (compreso il nuovo importo che si intende assicurare) è superiore a € 500.000 per Aderente/Assicurato, la Compagnia non accetta il rischio.

ART. 6 BENEFICIARI

L'Aderente/Assicurato ha la facoltà di designare il Beneficiario per la copertura assicurativa Decesso e può in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione inviando una comunicazione con lettera raccomandata A.R. o via e-mail alla Compagnia ai seguenti recapiti:

CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio Gestione Portafoglio

Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano

portafoglio@cnpitalia.it

In generale, la designazione del Beneficiario è efficace altresì se lo stesso è determinato solo genericamente, purché sia certamente individuabile. L'Aderente/Assicurato ha facoltà di indicare, per esigenze specifiche di riservatezza, anche un Referente terzo diverso dal Beneficiario a cui la compagnia può fare riferimento in caso di decesso.

AVVERTENZA: In caso di mancata indicazione dei dati identificativi del Beneficiario, ovvero del referente terzo, la Compagnia potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dello stesso. La comunicazione di nomina e revoca o modifica del Beneficiario, in qualsiasi forma effettuata, anche per testamento, costituisce un atto unilaterale recettizio, e come tale non potrà essere opposto alla Compagnia fino a che la nomina o revoca o modifica del Beneficiario non sia stata comunicata alla Compagnia medesima.

Il Beneficiario dovrà presentare la documentazione necessaria a provare la propria identità.

Relativamente alle coperture assicurative diverse dal Decesso, gli indennizzi saranno riconosciuti all'Aderente/Assicurato.

ART. 7 FORMALITÀ DI ASSUNZIONE – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Aderente/Assicurato manifesta l'interesse a aderire alla Polizza Collettiva mediante la sottoscrizione del Modulo di Proposta. L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti nel Modulo stesso e sulla base delle risposte fornite nel Questionario Medico Semplificato ovvero Completo in funzione del capitale assicurato secondo lo schema sotto riportato.

CAPITALE ASSICURATO*	ETA' ASSICURATO	MODALITÀ DI ASSUNZIONE
Fino a € 200.000,00	Da 18 anni compiuti a 61 non compiuti	Questionario Medico Semplificato
	Da 61 anni compiuti a 70 non compiuti	Questionario Medico Completo
Da € 200.000,01 a € 300.000,00	Da 18 anni compiuti a 70 non compiuti	Questionario Medico Completo
Da € 300.000,01 a € 500.000	Da 18 anni compiuti a 70 non compiuti	Questionario Medico Completo + esami medici

* Il capitale assicurato considera la presenza di capitale sotto rischio preesistente con la Compagnia (cumulo).

In presenza di risposte affermative al Questionario Medico Semplificato, è sempre prevista la compilazione del Questionario Medico Completo che verrà valutato dalla Compagnia.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere, una volta visionato il Questionario Medico Completo ed eventualmente anche gli esami medici, ulteriori accertamenti diagnostici necessari per una corretta valutazione del rischio. Il costo degli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia è sempre a totale carico dell'Aderente/Assicurato.

In caso di esito positivo della valutazione assuntiva medica, il Contratto di Assicurazione si conclude con la ricezione da parte dell'Aderente/Assicurato della Lettera di Conferma della Compagnia con la quale viene accettata la proposta di adesione e viene indicata la data di decorrenza delle coperture assicurative. L'efficacia del contratto è comunque subordinata al pagamento del premio.

In caso di esito negativo della valutazione assuntiva medica, verranno informati dalla Compagnia, tramite apposita comunicazione, sia l'Aderente/Assicurato sia il Contraente.

AVVERTENZA: Resta inteso che la compagnia si riserva sempre la facoltà di accettare o meno la proposta a proprio insindacabile giudizio.

ART. 8 PREMIO

Il premio è unico e anticipato e comprensivo dell'imposta di assicurazione per la componente relativa alla copertura Invalidità Totale Permanente.

Il premio varia in funzione:

- > dell'età assicurativa dell'Aderente/Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- > della durata del Prestito;
- > dell'importo assicurato.

Il premio viene addebitato sul c/c dell'Aderente/Assicurato al momento dell'emissione della Lettera di Conferma, in forza dell'autorizzazione conferita dall'Aderente/Assicurato stesso al Contraente, nel Modulo di Proposta. L'incasso di tale somma da parte del Contraente varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia.

La Compagnia applica un costo di emissione pari ad € 30.



COSA SI INTENDE PER PREMIO?

Il premio è la somma di denaro che deve essere pagata dall'Aderente/Assicurato per usufruire delle coperture assicurative.

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

Se il premio non viene pagato, il Contratto di Assicurazione e le coperture assicurative restano inefficaci.

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – DECORRENZA, DURATA E TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 9.1 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La durata del contratto di assicurazione è sempre pari alla durata del Prestito e non può essere inferiore a 1 anno (12 mesi) né superiore a 10 anni (120 mesi).

ART. 9.2 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Le coperture assicurative hanno validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza evidenziato sulla Lettera di Conferma (attivazione delle coperture assicurative) inviata all'Aderente/Assicurato, restando inteso che le stesse saranno inefficaci, e pertanto non attivabili, qualora non venisse pagato il premio contrattualmente previsto, ai sensi dell'art. 1899 del c.c. (vedi Allegato "Riferimenti Normativi").

La durata delle coperture assicurative è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione.

ART. 9.3 TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Le coperture assicurative hanno termine:

- › in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza;
- › in caso di decesso dell'Aderente/Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- › in caso di liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Totale Permanente dell'Aderente/Assicurato;
- › alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma;
- › in caso di perdita del requisito di adesione e assicurabilità;
- › in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del Prestito nel caso in cui l'Aderente/Assicurato non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia;
- › in caso di recesso annuale dalla sola copertura assicurativa danni Invalidità Totale Permanente, a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale tale facoltà è stata esercitata. La copertura Decesso manterrà invece la sua efficacia sino a scadenza.

ART. 10 DIRITTO DI RECESSO DALLE COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 10.1 DIRITTO DI RECESSO DELL'ADERENTE/ASSICURATO

L'Aderente/Assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative indicata nella Lettera di Conferma, con le seguenti modalità:

- › recandosi presso la filiale presso la quale è stata sottoscritta la Polizza, oppure
- › dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio Gestione Portafoglio

Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano

portafoglio@cnpitalia.it

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa all'Aderente/Assicurato la quota parte di premio pagato e non goduto al netto dell'imposta di legge calcolato a partire dalla data di richiesta di recesso, sulla base della seguente formula:

$$\text{Rimborso del premio} = Ppu \times \frac{N-k}{N} + H \times \frac{N-K}{N}$$

Ppu = premio al netto delle imposte e dei costi complessivi (H)

H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)

N = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

K = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione.

ART. 10.2 DIRITTO DI RECESSO DELL'ADERENTE/ASSICURATO DALLA SOLA COPERTURA ASSICURATIVA DANNI

Oltre al diritto di recesso di cui al precedente ART. 10.1, per la sola copertura assicurativa danni Invalidità Totale Permanente, l'Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere anche annualmente (ai sensi dell'art. 1899 del c.c. - vedi Allegato "Riferimenti Normativi") a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza.

In tal caso, il recesso avrà effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale ne è stata fatta richiesta.

La Compagnia provvederà a rimborsare all'Aderente/Assicurato la quota parte di premio pagata e non goduta relativa alla copertura assicurativa danni a partire dalla data di effetto dell'operazione sulla base della formula di seguito indicata:

$$\text{Rimborso del premio} = Ppu \times \frac{N-k}{N} \times \frac{DR}{CE} + H \times \frac{N-K}{N}$$



COSA SI INTENDE PER RECESSO?

Il recesso è la facoltà riconosciuta ad una o a entrambe le parti di far cessare gli effetti della Polizza ad una data anticipata rispetto alla scadenza prefissata.

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

Ppu = premio al netto delle imposte e dei costi complessivi (H)

H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)

N = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

K = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

CE = importo erogato (in caso di Prestito di nuova erogazione) o debito residuo (in caso di Prestito in essere)

DR = debito residuo alla data della perdita del requisito

Il suddetto diritto di recesso non si applica alla copertura assicurativa vita (Decesso), che resterà per contro in vigore per l'intera durata contrattualmente prevista.

La comunicazione di recesso, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, dovrà essere inviata, entro 60 giorni prima della scadenza dell'annualità, tramite e-mail o con lettera raccomandata A/R, indirizzata a:

CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio Gestione Portafoglio

Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano

portafoglio@cnpitalia.it

ART. 10.3 DIRITTO DI RECESSO DELLA COMPAGNIA

La Compagnia ha diritto di recedere dalla Polizza, entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative indicata nella Lettera di Conferma qualora, da una verifica successiva al perfezionamento della polizza, venisse riscontrato il superamento dei limiti assuntivi dei cumuli indicati nell'ART. 5 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia si impegna a darne comunicazione all'Aderente/Assicurato stesso attraverso lettera raccomandata restituendo il premio versato.

ART. 11 PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ

Qualora nel corso di validità del Contratto di Assicurazione, venisse meno il seguente requisito di adesione e assicurabilità:

a. essere residente in Italia,

l'Aderente/Assicurato dovrà comunicarlo tempestivamente alla Compagnia attraverso lettera raccomandata A/R o e-mail, al seguente indirizzo:

CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio Gestione Portafoglio

Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano

portafoglio@cnpitalia.it

La perdita del requisito di residenza in stato italiano determina invece la cessazione automatica di tutte le coperture assicurative acquistate; la Compagnia non interverrà perciò in nessun caso di sinistro.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Compagnia provvederà ad estinguere il Contratto di Assicurazione, e a rimborsare all'Aderente/Assicurato la quota parte di premio pagata e non goduta calcolata a partire dalla data nella quale lo stesso ha perso il requisito di assicurabilità, sulla base della formula di seguito

$$\text{Rimborso del premio} = Ppu \times \frac{N-k}{N} \times \frac{DR}{CE} + H \times \frac{N-K}{N}$$

indicata:

Ppu = premio al netto delle imposte e dei costi complessivi (H)

H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)

N = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

K = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

CE = importo erogato (in caso di Prestito di nuova erogazione) o debito residuo (in caso di Prestito in essere)

DR = debito residuo alla data della perdita del requisito

La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione.

ART. 11.1 MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ

Ai fini della liquidazione, la Compagnia effettuerà preventivamente controlli in merito alla sussistenza dei requisiti di adesione e assicurabilità; qualora dovesse riscontrarne la mancanza, rifiuterà il sinistro e procederà al rimborso del premio pagato e non goduto sulla base della formula indicata al precedente articolo ART. 11, anche qualora non ne fosse stata tempestivamente comunicata la loro perdita.

La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione.

ART. 12 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE, ACCOLLO, TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI PRESTITO

In caso di anticipata estinzione totale del Prestito (non successiva alla liquidazione dell'indennizzo per Decesso o Invalidità Totale Permanente), ovvero nei casi di trasferimento o di accollo, le coperture assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione totale/trasferimento/accollo del Prestito.

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

La Compagnia restituirà all'Aderente/Assicurato, entro 30 giorni dalla data di estinzione, la parte di premio corrispondente al periodo di copertura non goduto, al netto delle imposte e del costo di emissione, calcolata sulla base della seguente formula:

$$\text{Rimborso del premio} = Ppu \times \frac{N-k}{N} \times \frac{DR}{CE} + H \times \frac{N-K}{N}$$

Ppu = premio al netto delle imposte e dei costi complessivi (H)

H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)

N = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

K = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

CE = importo erogato

DR = debito residuo prima dell'estinzione totale anticipata, accollo, trasferimento del Contratto di Prestito

AVVERTENZA: Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Prestito, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del premio, l'importo del premio (PPU), il capitale erogato ovvero debito residuo (CE) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione:

$$PPU^1 = PPU (1 - Cap_est/DR)$$

$$CE^1 = CE (1 - Cap_est/DR)$$

$$H^1 = H (1 - Cap_est/DR)$$

¹ I valori di PPU, CE e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall'ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell'ultima estinzione parziale gestita.

La Compagnia tratterrà inoltre un importo pari a € 25 a titolo di spese di estinzione.

ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DI RIMBORSO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo Erogato (CE)	€ 20.000
Durata della copertura (N)	120 mesi
Premio unico e anticipato netto imposte	€ 656,62
Premio puro anticipato (Ppu)	€ 310,91
Costi complessivi (H)	€ 345,71
Permanenza effettiva in copertura (K)	60 mesi
Debito residuo prima dell'estinzione (DR)	€ 11.000
Importo dell'estinzione anticipata totale (Cap_est)	€ 11.000
Importo rimborsato*	€ 258,36

*al netto dei costi di estinzione pari a € 25.

In alternativa al rimborso del premio, esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione totale del Prestito, l'Aderente/Assicurato può richiedere per iscritto alla Compagnia, per il tramite del Contraente ed utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale iniziale.

In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione totale del Contratto di Prestito, l'indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio.

ART. 13 ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI PRESTITO

In caso di estinzione parziale del Prestito, la Compagnia ridurrà proporzionalmente il capitale assicurato residuo nella misura corrispondente alla quota estinta.

La Compagnia, provvederà, entro 30 giorni dalla data di estinzione, alla restituzione all'Aderente/Assicurato della quota parte di premio in proporzione alla quota di debito estinto anticipatamente, al netto delle imposte e del costo di emissione, sulla base della seguente formula:

$$\text{Rimborso del premio} = \left[Ppu \times \frac{N-k}{N} \times \frac{DR}{CE} + H \times \frac{N-K}{N} \right] \times \frac{Cap_est}{DR}$$

Ppu = premio al netto delle imposte e dei costi complessivi (H)

H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)

N = durata della copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

K = permanenza effettiva in copertura espressa in mesi interi. Il calcolo viene eseguito con un arrotondamento per difetto fino a 15 giorni

CE = importo erogato

DR = debito residuo prima dell'estinzione parziale anticipata

Cap_est = importo dell'estinzione parziale anticipata versato dal cliente

AVVERTENZA: Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Prestito, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del premio, l'importo del premio (PPU), il capitale erogato ovvero debito residuo (CE) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione:

$$PPU^1 = PPU (1 - Cap_est/DR)$$

$$CE^1 = CE (1 - Cap_est/DR)$$

$$H^1 = H (1 - Cap_est/DR)$$

¹ I valori di PPU, CE e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall'ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell'ultima estinzione parziale gestita.

La Compagnia tratterrà inoltre un importo pari a € 25 a titolo di spese di estinzione.

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DI RIMBORSO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo Erogato (CE)	€ 20.000
Durata della copertura (N)	120 mesi
Premio unico e anticipato	€ 656,62
Premio puro anticipato (Ppu)	€ 310,91
Costi complessivi (H)	€ 345,71
Permanenza effettiva in copertura (K)	60 mesi
Debito residuo prima dell'estinzione (DR)	€ 11.000
Importo dell'estinzione anticipata parziale (Cap_est)	€ 5.000
Importo rimborsato*	€ 117,43

*al netto dei costi di estinzione pari a € 25.

In alternativa al rimborso parziale del premio, esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione parziale del Prestito, l'Aderente/Assicurato può richiedere per iscritto alla Compagnia, per il tramite della Contraente ed utilizzando l'apposito Modulo, di mantenere in vigore le garanzie fino alla scadenza contrattuale iniziale.

In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione parziale del Prestito, l'indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio.

ART. 14 VALIDITÀ TERRITORIALE

Ferme le esclusioni di cui all'ART. 25 punti 4 e 5, le coperture assicurative Decesso e Invalidità Totale Permanente valgono in tutto il mondo, a condizione che la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico che eserciti la propria professione in Italia.

ART. 15 DENUNCIA DEL SINISTRO

I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto dall'Assicurato o dai suoi aventi causa. Per i dettagli si rimanda al Capitolo IV.

ART. 16 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del c.c.

ART. 17 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di 10 anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la copertura assicurativa danni (Invalidità Totale Permanente), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall'art. 2952 del c.c. (vedi Allegato "Riferimenti Normativi").

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

ART. 19 IMPOSTE E TASSE

Le imposte e le tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico dell'Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati dalla Compagnia.

ART. 20 CLAUSOLA LIBERATORIA

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto del Contratto di Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato, su incarico della Compagnia, nell'ambito dell'istruttoria del sinistro, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, il Beneficiario o la Compagnia intendessero rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.

ART. 21 MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al Contratto di Assicurazione saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento dell'Organismo di Conciliazione più vicino alla residenza o, se diverso, al domicilio elettivo dell'Aderente/Assicurato.

Per qualsiasi controversia giudiziale relativa o connessa al Contratto di Assicurazione hanno giurisdizione esclusivamente i Tribunali italiani ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo dell'Aderente/Assicurato.

**COSA SI INTENDE PER SINISTRO?**

Un sinistro rappresenta il verificarsi del rischio in relazione al quale è stato stipulato il contratto d'assicurazione. Tutti i dettagli al Capitolo IV.

CAPITOLO II

COPERTURE ASSICURATIVE – PRESTAZIONI ED INDENNIZZI



DECESSO, TUTTE CAUSE

ART. 22 COPERTURA DECESSO TUTTE CAUSE

Rischio assicurato

Ferme le esclusioni di cui al Capitolo III, il rischio coperto è il decesso qualunque possa esserne la causa.

Indennizzo

In caso di decesso dell'Aderente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario un indennizzo pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data del decesso.

La Compagnia, ai fini del calcolo dell'importo da liquidare:

- › esclude eventuali importi di rate insolte scadute prima del decesso;
- › riproporziona l'indennizzo nel caso abbia restituito parte del premio versato all'Aderente/Assicurato a seguito di anticipata estinzione parziale.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L'indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l'indennizzo relativo ad un'altra copertura assicurativa. In particolare:

- › **L'indennizzo della copertura assicurativa Decesso non è cumulabile con l'indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente. Pertanto, qualora nel corso della valutazione del sinistro per invalidità totale permanente, dovesse sopraggiungere il decesso, tale copertura assicurativa potrà intervenire solo se l'invalidità risultasse non liquidabile.**

Carenza

La copertura assicurativa per il decesso è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 giorni se la morte è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il decesso avvenga entro 30 giorni dalla decorrenza del Contratto di Assicurazione, l'indennità non verrà corrisposta.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA CARENZA IN CASO DI DECESSO PER MALATTIA

DECORRENZA DEL CONTRATTO	DATA DI DECESSO (a seguito di malattia)	ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL SINISTRO
02/01/2019	25/01/2019	La Compagnia rifiuterà il sinistro e non corrisponderà nessun indennizzo, in quanto l'Assicurato è deceduto a seguito di malattia nei primi 30 giorni successivi alla data di decorrenza.
02/01/2019	05/03/2019	La Compagnia liquiderà il sinistro e corrisponderà l'indennizzo dovuto, in quanto l'Assicurato è deceduto dopo i 30 giorni successivi alla data di decorrenza.



INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA (ITP)

ART. 23 COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA

Rischio assicurato

Ferme le esclusioni di cui al Capitolo III, il rischio coperto è l'invalidità totale permanente di grado superiore al 65% causata da infortunio o malattia.

Indennizzo

Nei casi in cui venga accertata un'invalidità totale permanente dell'Aderente/Assicurato, di grado superiore al 65%, entro 2 anni dall'infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatasi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l'invalidità totale permanente.

La Compagnia, ai fini del calcolo dell'importo da liquidare:

- › esclude eventuali importi di rate insolte scadute prima dell'infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l'invalidità totale permanente;
- › riproporziona l'indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all'Aderente/Assicurato a seguito di anticipata estinzione parziale.

AVVERTENZA: La Compagnia, si riserva il diritto di inviare l'Aderente/Assicurato, a proprie spese, a visita medico-legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni dallo stesso comunicate. L'Aderente/Assicurato, i suoi familiari e/o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Aderente/Assicurato stesso.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il grado di invalidità totale permanente da infortunio è valutato in base alla tabella di cui al D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute.

Il grado di invalidità totale permanente da malattia viene accertato in base alle tabelle relative all'indennizzo del danno biologico di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

AVVERTENZA: Le coperture assicurative fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L'indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l'indennizzo relativo ad un'altra copertura assicurativa. In particolare:

- › **l'indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente non è cumulabile con l'indennizzo della copertura assicurativa Decesso.**

Qualora l'Aderente/Assicurato deceda prima che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, il diritto alla stessa, qualora liquidabile, sarà trasmesso agli eredi.

La presente copertura assicurativa cessa di essere efficace in caso di liquidazione di un sinistro per decesso dell'Aderente/Assicurato.

Carenza

La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 giorni se l'invalidità totale permanente è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora la malattia che ha generato l'invalidità venga diagnosticata nei primi 30 giorni dalla decorrenza del Contratto di Assicurazione, l'indennità non verrà corrisposta.


ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA CARENZA IN CASO DI SINISTRO PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA

DECORRENZA DEL CONTRATTO	DIAGNOSI DELLA MALATTIA	ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ	ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL SINISTRO
02/01/2019	20/01/2019	25/01/2019	La Compagnia rifiuterà il sinistro e non corrisponderà nessun indennizzo, in quanto la malattia che ha generato l'invalidità è stata diagnosticata nei primi 30 giorni successivi alla data di decorrenza seppur l'accertamento sia successivo.
02/01/2019	05/04/2019	20/09/2019	La Compagnia liquiderà il sinistro e corrisponderà l'indennizzo dovuto, in quanto la malattia che ha generato l'invalidità è stata diagnosticata dopo i 30 giorni successivi alla data di decorrenza.

ART. 24 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, CARENZE E FRANCHIGIE

COPERTURA	CAPITALE ASSICURATO	FRANCHIGIA	CARENZA
Decesso	compreso tra € 2.000 e € 75.000	==	30 giorni (solo per malattia)
Invalidità Totale Permanente		65%	30 giorni (solo per malattia)





ART. 25 ESCLUSIONI

Le coperture Decesso e Invalidità Totale Permanente non sono operanti nei seguenti casi:

1. Invalidità accertata, malformazioni o lesioni verificatesi, stati patologici diagnosticati dell'Assicurato e noti all'Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
2. incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
3. incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
4. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano e salvo il caso in cui l'Assicurato non venga sorpreso dallo scoppio di eventi bellici in un paese sino ad allora in pace (esclusi Città del Vaticano e San Marino). In quest'ultima circostanza, verranno corrisposti gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata e non, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
5. soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiaresecuri.it
6. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
7. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni;
8. contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
9. dolo dell'Assicurato e/o del Beneficiario;
10. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore qualora l'Assicurato sia privo della prescritta abilitazione;
11. infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
12. sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato e/o dal Beneficiario;
13. sinistri causati da abuso di alcol, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
14. sinistri causati da abuso od uso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
15. conseguenze della pratica tutte le attività sportive compiute a livello professionistico (sia che comportino o meno un compenso o una remunerazione) salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
16. sinistri occorsi durante o comunque in conseguenza dello svolgimento – anche occasionale – di una delle attività sportive e/o lavorative pericolose indicate ai successivi ART. 25.1 e ART. 25.2;
17. produzione e/o uso di esplosivi.




La copertura Decesso non è inoltre operante nel seguente caso:

18. suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi 2 anni di validità della polizza.

La copertura Invalidità Totale Permanente non è inoltre operanti nei seguenti casi:


19. operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell'Assicurato;
20. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
21. atti di autolesionismo dell'Assicurato volontari o causati da stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
22. sinistri causati da malattie mentali disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici;
23. trasformazioni o assestamento energetico dell'atomo naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
24. gravidanza e parto, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi.



ART. 25.1 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE PERICOLOSE

- a. Sci e snowboard fuori pista, acrobatico e/o estremo, Salti da trampolino con sci e idrosci, Sci nautico; Skiathlon;
- b. Bob (guidoslitta), Skeleton, Arrampicata, Bouldering, Scalata, Combinata nordica, Escursioni alpine > 3.000 metri, Skyrunning, Accesso ai ghiacciai, Rafting, Canyoning, Hydrospeed, Kayak, Canoa, Speleologia;
- c. Sport aerei in genere, a titolo esemplificativo: Aereo mobili a pilotaggio remoto (droni), Bungee Jumping, Paracadutismo, Parapendio, Deltaplano, ULM, Elicottero, Aliante;
- d. Immersioni subacquee, Caccia, Safari, Sport equestri, Tauromachia;
- e. Partecipazione a gare (e relativi allenamenti) e prove, con qualsiasi mezzo a motore;

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente



- f. Motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (> 60 miglia dalla costa);
- g. Competizioni ciclistiche;
- h. Kickboxing, Pugilato, Savate, lotta nelle sue varie forme, Atletica pesante, Rugby e Football americano;
- i. Altri sport comunemente definiti "estremi".

ART. 25.2 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LAVORATIVE PERICOLOSE

- a. Forze armate (militari, carabinieri), forze di polizia, vigili del fuoco (salvo che l'attività lavorativa sia svolta unicamente a livello amministrativo in uffici interni);
- b. Addetti alla sicurezza ed all'ordine pubblico, guardie giurate, guardie del corpo, addetti al soccorso alpino;
- c. Lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino, lattoniere, lavavetri, installatore di insegne, montatore di piloni, telecabine, linee elettriche aeree, terrazziere, betoniere, rifinitore);
- d. Carpentieri in metallo;
- e. Attività in porto o su imbarcazioni (es. marinaio, skipper, pescatore, elettricista e macchinista, operatori portuali);
- f. Attività su piattaforme marine, piattaforme petrolifere;
- g. Attività che comportano l'utilizzo di altiforni;
- h. Attività che comportano l'utilizzo di teleferiche;
- i. Attività a contatto con sostanze nocive o tossiche;
- j. Attività a contatto con esplosivi (es. minatori, lavoratori in arsenale, addetti al settore pirotecnico);
- k. Attività di radiologo e batteriologo, attività in reparti malattie infettive;
- l. Attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V;
- m. Attività che comportano l'utilizzo di automezzi per trasporto di materiale pericoloso (infiammabile, tossico, esplosivo, corrosivo, radioattivo);
- n. Attività che richiede l'uso delle armi (es. cacciatori professionisti);
- o. Attività subacquee (es. sommozzatori, subacquei, istruttori di sub);
- p. Attività che prevedono lavori di sterramento;
- q. Attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es. diplomatici, giornalista, fotografo o cameraman, accompagnatore turistico);
- r. Attività nel sottosuolo (es. speleologi, minatori);
- s. Attività in alta montagna (es. guide alpine);
- t. Addetti al settore petrolifero;
- u. Collaudatori di autoveicoli e motocicli;
- v. Piloti o membri dell'equipaggio di aerei charter (con meno di 30 posti) e/o privati, elicotteri, istruttori di volo; Piloti professionisti (competizioni automobilistiche, motoristiche ecc.) circensi, giostrai;
- w. Attori o artisti che svolgono attività pericolose (es. controfigure, cascatori);
- x. Magistrati (se operanti in settori a rischio, es. settore antimafia).

CAPITOLO III

DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI



ART. 26 DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente.

Le denunce di sinistro e la relativa documentazione per la sua definizione, riguardanti le coperture assicurative Decesso e Invalidità Totale Permanente devono essere inviate mediante posta oppure via e-mail al seguente recapito:

CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio Gestione Sinistri

Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano

sinistri@cnpitalia.it

L'Aderente/Assicurato ovvero i suoi aventi causa devono altresì collaborare per consentire le indagini necessarie che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dalla presente Polizza. In caso di sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.

AVVERTENZA:

La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 27 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER L'ISTRUTTORIA DEL SINISTRO

Ai fini della corretta valutazione del sinistro, la Compagnia richiede la consegna dei documenti sotto riportati.



DECESSO

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:

- › Certificato di morte;
- › Copia del Modulo ISTAT (rilasciato dall'ufficio anagrafe del comune di residenza);
- › Atto notorio e/o copia del Testamento, qualora esistente;
- › Copia del piano di ammortamento.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:

1) Qualora il decesso sia determinato da infortunio:

- › Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
- › Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l'Assicurato era il conducente veicolo);
- › Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.

2) Qualora il decesso sia determinato da malattia:

- › Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato il decesso;
- › Certificato del medico che ha constatato il decesso e ne ha indicato le cause.

3) Nel caso in cui il decesso sia avvenuto all'ospedale:

- › Copia della cartella clinica.



INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:

- › Attestazione di invalidità civile rilasciata dagli Enti preposti o copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente secondo le Tabelle Inail;
- › Copia del piano di ammortamento.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:

1) Qualora l'invalidità totale permanente sia determinata da infortunio:

- › Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
- › Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l'Assicurato era il conducente veicolo);
- › Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.

2) Qualora l'invalidità totale permanente sia determinata da malattia:

- › Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato l'invalidità totale permanente.

AVVERTENZA: Qualora l'Assicurato deceda prima che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia valuterà il sinistro anche sulla base della documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi eventualmente fornita dagli eredi.

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

L'elenco della documentazione da presentare è anche riportato nel Modulo per la Denuncia dei sinistri messo a disposizione dalla Compagnia.

AVVERTENZA: Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata.

AVVERTENZA: L'Aderente/Assicurato e/o i suoi aventi causa devono consentire alla Compagnia di effettuare le valutazioni del caso.

L'Assicurato e/o i suoi aventi causa possono chiedere informazioni relative allo stato del sinistro telefonando a:

SERVIZIO CLIENTI
N° Verde 800 222 622

ART. 28 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

In base al Contratto di Assicurazione, la Compagnia corrisponderà eventuali indennizzi direttamente al Beneficiario delle prestazioni.

ART. 29 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

Dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dal Contratto di Assicurazione, qualora questo sia indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall'accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto.

AVVERTENZA:

Le richieste di pagamento incomplete possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.

ALLEGATO: RIFERIMENTI NORMATIVI

ARTICOLI DI LEGGE

NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI IN GENERALE

1341 c.c.	Condizioni generali di contratto (vedi Modulo di Proposta) Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
1342 c.c.	Contratto concluso mediante moduli o formulari (vedi Modulo di Proposta) Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1891 c.c.	Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Vedi Glossario Polizza Collettiva) Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
1892 c.c.	Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (vedi ART. 3 Condizioni di Assicurazione) Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 c.c.	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (vedi ART. 3 Condizioni di Assicurazione) Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 c.c.	Assicurazione in nome o per conto di terzi (vedi ART. 3 Condizioni di Assicurazione) Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.
1899 c.c.	Durata dell'assicurazione (vedi ART. 9.2 Condizioni di Assicurazione) L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

1901 c.c.	Mancato pagamento del premio (vedi ART. 8 Condizioni di Assicurazione) Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
1913 c.c.	Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (vedi ART. 26 Condizioni di Assicurazione) L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
1915 c.c.	Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso (1913) o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932).
1916 c.c.	Diritto di surrogazione dell'assicuratore (vedi ART. 16 Condizioni di Assicurazione) L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

1924 c.c.	Mancato pagamento del premio (vedi ART. 8 Condizioni di Assicurazione) Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
1927 c.c.	Suicidio dell'assicurato (vedi ART. 25 punto 1 Decesso, Condizioni di Assicurazione) In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi (1901, 1924), non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.

NORME IN TEMA DI PRESCRIZIONE

2952 c.c.	Prescrizione in materia di assicurazione (vedi ART. 17 Condizioni di Assicurazione) Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in 10 anni.
------------------	--

MODULO DI PROPOSTA DELL'ADERENTE/ASSICURATO

alla Polizza Collettiva N° 020000228/JPCPIUGF01003 PROTEZIONE PRESTITI ERBAVOGLIO

PROPOSTA DI ADESIONE N° _____

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE:

A. DATI ADERENTE/ASSICURATO

Cognome			
Nome			
C.F.		Nato il	
		Sesso	
a			Prov.
Nazione			
Residente in			
CAP		Città	
			Prov.
Nazione			
Domicilio elettivo in			
CAP		Città	
			Prov.
Nazione			
Documento di identità		N.	
Ente di rilascio			
Città			Prov.
Nazione			
Data di emissione		Data di scadenza	
Telefono			
E-mail			

B. DATI CONTRATTO PRESTITO

Istituto			
PRESTITO NUOVO			
Durata		mesi	Durata Preammortamento
			mesi
Importo erogato	Euro		

C. DATI RELATIVI AL PACCHETTO ASSICURATIVO SCELTO E AL CAPITALE ASSICURATO

PACCHETTO SOTTOSCRITTO	COPERTURE ASSICURATIVE
PACCHETTO < >	<input type="checkbox"/> DECESSO tutte cause <input type="checkbox"/> INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE da Infortunio <input type="checkbox"/> INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE da Malattia

Capitale Assicurato Iniziale

Euro

D. DATI RELATIVI AL PREMIO

Premio Lordo*	di cui Imposte	Costi complessivi**	di cui importo percepito dall'Intermediario
Premio Unico			
Euro	Euro	Euro	Euro

*Comprensivo di costi di emissione pari a Euro 30,00

**Costi già compresi nel premio lordo

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

E. DICHIARAZIONI DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA

L'Aderente/Assicurato:

DICHIARA ESPRESSAMENTE

- di voler aderire alla Polizza Collettiva in oggetto;
- di essere stato informato che l'adesione alla Polizza Collettiva è FACOLTATIVA e che la concessione del Prestito non è subordinata all'Adesione alla stessa;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del Prestito richiesto o di mancato assenso da parte della Compagnia, le coperture richieste non saranno attivate;
- di prestare il consenso necessario per la validità della garanzia Decesso (art. 1919 c.c.);
- che tutte le informazioni da me fornite e contenute nel presente Modulo di Proposta e nel Questionario Medico, anche se materialmente inserite da altri, sono complete ed esatte;
- di essere residente in Italia.

PRENDE ATTO

- che la validità della presente Proposta di Adesione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico;
- che la presente Proposta di Adesione ha una validità pari a 180 giorni;
- che la Polizza si perfeziona con l'emissione della Lettera di Conferma della Compagnia, quale accettazione della presente Proposta di Adesione;
- che la Polizza decorre dalle ore 24 della data riportata nella Lettera di Conferma, fermo restando che l'efficacia della stessa è subordinata al pagamento del Premio;
- che in caso di Capitale Assicurato inferiore all'importo del Prestito erogato, gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto esistente tra i due importi;
- che è possibile recedere dalle Coperture Assicurate entro 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (indicata nella Lettera di Conferma) inviando la comunicazione tramite e-mail o lettera raccomandata a.r. indirizzata a CNP Assurances S.A. Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano – portafoglio@cnpitalia.it;
- che la Compagnia, in caso di rimborso del Premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata parziale e totale, ovvero nei casi trasferimento o di accollo del contratto di Prestito, tratterà un costo pari a euro 25,00 a titolo di rimborso delle le spese sostenute per l'operazione;
- **che ai fini della determinazione della misura del premio delle garanzie Danni, è stata riconosciuta una riduzione pari al 2,00 % del premio medesimo, in ragione della durata poliennale della Polizza; pertanto, ai sensi dell'Art. 1899 c.c., il recesso dalle sole garanzie danni, non è consentito nei primi 5 anni dalla Decorrenza del Contratto di Assicurazione;**
- delle seguenti **AVVERTENZE: a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese sulle informazioni e i dati richiesti per la valutazione del rischio assicurativo, possono compromettere il diritto alla prestazione; b) per certificare il proprio stato di salute, può richiedere anche di essere sottoposto a visita medica, prendendo atto che il costo di tale visita sarà interamente a carico dell'Aderente/Assicurato e può variare a seconda della struttura sanitaria prescelta;**
- che la Compagnia e il Contraente hanno concordato che la documentazione precontrattuale (Set Informativo) e contrattuale (Modulo di Proposta e Lettera di Conferma), nonché le comunicazioni in corso di contratto, vengano trasmesse, ovvero consegnate, all'Aderente in formato cartaceo.

F. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Aderente/Assicurato prende atto che la Compagnia ha conferito all'Istituto apposito mandato all'incasso. L'unica modalità di pagamento prevista è in un'unica soluzione. L'Aderente/Assicurato autorizza l'Istituto a trattenere l'importo del Premio dal suo conto corrente prendendo atto che la trattenuta della somma corrispondente varrà come pagamento del Premio unico a favore della Compagnia.

IBAN del Titolare del Conto Corrente

G. BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLE COPERTURE ASSICURATIVE

AVVERTENZA: IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO OVVERO DEL REFERENTE TERZO, LA COMPAGNIA POTRÀ INCONTRARE MAGGIORI DIFFICOLTÀ NELL'IDENTIFICAZIONE E NELLA RICERCA DEL BENEFICIARIO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO.

L'Aderente/Assicurato designa come beneficiario/i della copertura assicurativa Decesso:

- ☐ Gli eredi legittimi, in parti uguali, salvo testamento
- ☐ I seguenti soggetti in forma nominata:

Cognome e Nome / Ragione Sociale
 C.F./P.IVA Nato il a
 Indirizzo
 E-mail Telefono % ripartizione

Cognome e Nome / Ragione Sociale
 C.F./P.IVA Nato il a
 Indirizzo
 E-mail Telefono % ripartizione

Cognome e Nome / Ragione Sociale
 C.F./P.IVA Nato il a
 Indirizzo
 E-mail Telefono % ripartizione

Cognome e Nome / Ragione Sociale
 C.F./P.IVA Nato il a
 Indirizzo
 E-mail Telefono % ripartizione

Cognome e Nome / Ragione Sociale
 C.F./P.IVA Nato il a
 Indirizzo
 E-mail Telefono % ripartizione

Totale 100 %

A. DICHIARAZIONE DI NOMINA DI UN REFERENTE TERZO

L'aderente/Assicurato, per esigenze specifiche di riservatezza, dichiara di voler indicare il seguente referente terzo diverso dal beneficiario a cui la compagnia può fare riferimento in caso di Decesso: ☐ SÌ ☐ NO

Cognome e Nome
 C.F. Nato il a
 Indirizzo
 E-mail Telefono

L'Aderente/Assicurato: ☐ Non autorizza l'invio di comunicazioni al beneficiario prima della data del Decesso
☐ Autorizza l'invio di comunicazioni al beneficiario, anche prima della data del Decesso

Data

Firma Aderente/Assicurato

(Per le sezioni A, B, C, D, E, F, G, H)

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

L'Aderente/Assicurato dichiara:

- di aver **RICEVUTO** il Set Informativo contenente le Condizioni di Assicurazione, il DIP Danni, il DIP Vita, il DIP Aggiuntivo Multirischi, il Glossario, e il Fac-simile del Modulo di Proposta e l'Informativa sul trattamento dei dati personali;

NB: Le parti evidenziate e in grassetto devono essere lette attentamente

- di aver, **LETTO, COMPRESO e ACCETTATO** le condizioni di assicurazione contenute nella documentazione consegnata.

Data

Firma Aderente/Assicurato



CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. l'Aderente/Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni di Assicurazione: ART. 2 REQUISITI DI ADESIONE E DI ASSICURABILITÀ, ART. 3 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DECORRENZA, DURATA E TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE, ART. 10.3 DIRITTO DI RECESSO DELLA COMPAGNIA, ART. 11 PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ, ART. 20 CLAUSOLA LIBERATORIA, ART. 22 COPERTURA DECESSO TUTTE CAUSE, ART. 23 COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA, ART. 25 ESCLUSIONI, ART. 25.1 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE PERICOLOSE, ART. 25.2 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LAVORATIVE PERICOLOSE, ART. 27 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER L'ISTRUTTORIA DEL SINISTRO.

Data

Firma Aderente/Assicurato



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Come illustrato nell'informativa contenuta nel Set Informativo a Lei consegnato dall'intermediario, la Compagnia ha la necessità di utilizzare alcuni suoi dati soggetti a trattamento speciale, e riguardanti il suo stato di salute, per le finalità di:

- 1) gestire il rapporto contrattuale (polizza assicurativa) e dei conseguenti adempimenti anche normativi;
- 2) valutare il rischio in fase di assunzione della copertura assicurativa;
- 3) comunicare a terzi e a destinatari;
- 4) sicurezza informatica.

Pertanto, le chiediamo di prestare il consenso al trattamento di tali dati, per le suddette finalità, dati personali apponendo la sua firma in calce alla presente dichiarazione.

Data

Firma Aderente/Assicurato



PAGINA BIANCA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come utilizziamo i Suoi dati

(art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016)

Gentile Cliente,

La Compagnia CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito CNP o Compagnia) con sede in Milano, via Bocchetto 6, in qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a tutelare la riservatezza dei tuoi dati personali ed a garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione sempre in modo compatibile al Regolamento 679/2016 ("RGPD/GDPR") e a qualsiasi altra norma in materia di protezione dei dati personali applicabile.

CNP mette in pratica, a tal fine, policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali e all'esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. CNP ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.

A. Chi puoi contattare

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto che determina l'utilizzo ("trattamento") dei Dati Personali, nonché le finalità e le modalità di trattamento, sono CNP Assurances S.A. ("Titolare"). Per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei tuoi Dati Personali, il Titolare potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

telefono: 0230466600 - e-mail: privacy@cnpitalia.it - posta: Via Bocchetto 6, 20123 Milano

Il Titolare ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei Dati interno ("RPD/DPO"), che potrà essere da te contattato per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei tuoi Dati Personali al seguente indirizzo e-mail: dpo.it@cnppartners.eu

B. Quali dei tuoi dati personali trattiamo

CNP raccoglie e tratta i tuoi dati personali raccolti direttamente presso te, ovvero presso terzi, che includono a titolo esemplificativo:

- (i) Dati anagrafici (e.g. nome, cognome, documento di identità, numero di passaporto, nazionalità, luogo e data di nascita, sesso, foto, indirizzo, etc)
- (ii) Informazioni di contatto (e.g. e-mail, telefono, indirizzo);
- (iii) Situazione civile (e.g. stato civile, numero di figli)
- (iv) Dati fiscali codice fiscale, partita iva
- (v) Informazioni sulla situazione patrimoniale e lavorativa (e.g. reddito, impiego)
- (vi) Informazioni bancarie, finanziarie (e.g. dettagli del conto bancario, trasferimenti di fondi, assests, storia creditizia)
- (vii) Dati giudiziari esclusivamente per la gestione del contratto e per obblighi di legge (e.g. dati condanne penali, provvedimenti di sicurezza)
- (viii) Dati sulla salute, esclusivamente per la gestione del contratto e per gli obblighi di legge

I Dati Personali che utilizziamo su di te potrebbero essere forniti direttamente da te o ottenuti dalle seguenti fonti al fine di verificare o arricchire i nostri data base:

- Banche ed altri intermediari assicurativi (agenti, broker)
- Autorità giudiziarie e forze di polizia
- Elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell'autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale e/o europea
- Data base resi pubblicamente accessibili da terze parti
- Professionisti del settore sanitario

C. Come Utilizzeremo i tuoi Dati

I tuoi Dati Personali verranno raccolti per diverse finalità. Ciascuna di queste finalità è giustificata da una base giuridica, nel rispetto delle norme applicabili. Qui di seguito sono indicate le finalità per cui tratteremo i tuoi Dati Personali, nonché la base giuridica per ciascuna di tali finalità:

1. **Gestione del Contratto.** Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per dare corso a tutte le attività precontrattuali e contrattuali conseguenti alla gestione della polizza a cui hai aderito, quali l'attivazione della copertura, la raccolta premi, la trattazione dei reclami, la gestione e la liquidazione dei sinistri (nei quali casi potrebbero essere trattati anche i dati sanitari), attività di riassicurazione, assistenza sui servizi e sui prodotti oggetto di polizza. Inoltre, in relazione a tale finalità potremmo, ad esempio, contattarti per ricordarti le scadenze contrattuali o le tue opzioni contrattuali, addebitarti i pagamenti previsti dal contratto, emettere fatture a tuo carico, etc., nonché per l'adempimento di ogni altro obbligo connesso alla corretta gestione del contratto.

La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di dar seguito alle tue richieste e di dare esecuzione al contratto di cui sei parte; non sarebbe possibile per il Titolare dare correttamente esecuzione a tale contratto senza utilizzare i tuoi Dati Personali. In aggiunta, per quanto riguarda il trattamento di particolari categorie di dati personali, inclusi dati sullo stato di salute, ti informiamo che lo stesso avverrà solo con il tuo consenso esplicito, che deve essere considerato necessario al fine di dare esecuzione al contratto di cui sei parte. Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, ma una revoca da parte tua potrebbe comportare l'impossibilità da parte di CNP di garantire la tua copertura assicurativa.

2. **Obblighi di Legge.** Utilizzeremo i tuoi Dati Personali (inclusi quelli sulla salute) per adempiere a tutti gli obblighi legali ed alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di Controllo o altre pubbliche Autorità a carico del Titolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo per valutare la propensione al rischio e la relativa adeguatezza della copertura assicurativa), inclusi gli obblighi di

informativa precontrattuale, identificazione, gli obblighi di segnalazione previsti dalle normative antiriciclaggio, nonché gli obblighi previsti dalla normativa anti-frode.

Obblighi di adeguatezza

Tra gli obblighi di legge vi sono anche quelli per CNP a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine CNP, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.

In particolare CNP chiederà notizie sulle tue caratteristiche personali e sulle tue esigenze assicurative o previdenziali, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle tue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Target market

Per legge CNP è tenuta ad identificare il mercato di riferimento -per ciascun prodotto- ovvero il gruppo di clienti compatibili (target market positivo) nonché il gruppo di clienti non compatibile (target market negativo), individuandoli a un livello sufficientemente dettagliato tenendo conto delle caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto assicurativo. Nell'ambito di tale attività richiesta dalla normativa vigente, CNP potrebbe essere tenuta a trattare alcuni dei tuoi Dati Personali.

La base giuridica per queste finalità di trattamento è data dalla necessità di adempiere ad obblighi legali a cui è soggetto il Titolare; non sarebbe possibile per il Titolare adempiere ai propri obblighi legali senza utilizzare i tuoi Dati Personali. In aggiunta, per quanto riguarda il trattamento di particolari categorie di dati personali, inclusi dati sullo stato di salute, ti informiamo che lo stesso avverrà solo con il tuo consenso esplicito, che deve essere considerato necessario al fine di permettere a CNP di adempiere ad obblighi normativi vincolanti. Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, ma una revoca da parte tua potrebbe comportare l'impossibilità da parte di CNP di garantire la tua copertura assicurativa.

3. **Difesa dei diritti del Titolare.** Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per difendere i nostri diritti in sede giudiziale e stragiudiziale in caso di violazioni contrattuali o extracontrattuali a danno del Titolare, ad esempio per esperire eventuali azioni per il recupero del credito, nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario a causa del mancato pagamento delle somme previste nel contratto nelle scadenze pattuite.

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.

4. **Elaborazioni statistiche.** Utilizzeremo i tuoi dati per stabilire statistiche aggregate, test e modelli al fine di migliorare la gestione del rischio di CNP oppure al fine di migliorare i prodotti e servizi esistenti e crearne di nuovi.

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.

5. **Sicurezza informatica.** Utilizzeremo i tuoi dati per la gestione e la sicurezza dell'infrastruttura IT di CNP.

La base giuridica per questa finalità di trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare; la tutela di tale interesse legittimo non sarebbe possibile senza utilizzare i tuoi Dati Personali.

D. Comunicazione dei tuoi Dati Personali

I Dati Personali per le finalità indicate sopra sub C., laddove necessario, saranno comunicati solamente a:

- a società Affiliate del gruppo CNP, dovendosi intendere per Affiliata una qualsiasi società, partnership o altra entità che controlli o sia controllata, direttamente o indirettamente, da CNP, incluso qualsiasi tipo di succursale, sede secondaria e ufficio di rappresentanza;
- agenti indipendenti, intermediari o broker, partner bancari e commerciali con i quali CNP ha un rapporto regolare;
- autorità finanziarie e giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici come richiesto o ove consentito dalla legge;
- professionisti (e.g. avvocati, commercialisti, notai, auditors, consulenti)
- professionisti del settore sanitario
- società terze che si occupano di attività riguardanti la gestione del rischio assicurato o di attività di analisi statistica e attuariale;
- società dell'informazione e di assistenza informatica;
- a terzi che abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i tuoi dati personali (e.g. familiari, conviventi o rappresentati legali quali curatori, tutori, etc).

Questi soggetti potrebbero trattare i tuoi Dati Personali sia in qualità di Responsabili del trattamento, che in qualità di Titolari del trattamento autonomi, che in qualità di Contitolari del trattamento, a seconda dei casi. In ogni caso, i Responsabili del trattamento ai quali il Titolare delega particolari operazioni di trattamento sono stati selezionati accuratamente al fine di garantire la tutela dei tuoi diritti e la protezione dei tuoi Dati Personali.

Una lista completa dei soggetti ai quali, a vario titolo e per le finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare i tuoi Dati Personali, può in ogni caso essere da te richiesta senza formalità al Titolare in qualsiasi momento.

E. Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea

CNP assicura che i tuoi Dati Personali non saranno, in alcun modo, trattati o divulgati al di fuori dell'UE.

F. Durata della Conservazione dei tuoi Dati Personali

Il trattamento dei tuoi dati personali avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l'autorità di CNP e allo scopo autorizzati e formati. I tuoi dati personali sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici. Gli archivi informatici si trovano all'interno dei confini dell'UE (e SEE) e non è prevista la loro connessione o interazione con database locati al di fuori di tali confini.

Salvo che la legge non disponga diversamente, conserviamo i tuoi dati personali per l'intera durata del contratto di polizza e per un termine ulteriore di 10 anni o 15 anni dall'estinzione del rapporto (a seconda dei termini di prescrizione dei diritti in relazione ai quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze di conservazione imposte dalla normativa), se si tratta di dati necessari a dare esecuzione ai contratti di polizza o eseguire operazioni da te disposte/richieste o a soddisfare un nostro legittimo interesse.

Con riferimento ai dati precontrattuali, laddove il rapporto contrattuale non si sia perfezionato, gli stessi saranno conservati per un termine massimo di 12 mesi, al fine di consentirci di poter rispondere a tue specifiche richieste.

Infine, con riferimento ai tuoi dati personali trattati per finalità di marketing e/o profilazione, ove tu abbia dato il tuo consenso, e l'attività rientri in una ipotesi di cui al paragrafo sub C.6., li conserveremo fino a quando avremo in essere il rapporto contrattuale con te e per un ulteriore periodo di 12 mesi, salvo che non intervengano normative di dettaglio che definiscano termini inferiori.

G. Quali Sono i tuoi Diritti

I diritti da te esercitabili in relazione al trattamento dei tuoi Dati Personali sono quelli previsti dal RGPD, ed in particolare:

1. Il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi Dati Personali, nonché informazioni sulle operazioni di trattamento effettivamente svolte ("Diritto di accesso");
2. Il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica di Dati Personali inesatti ("Diritto di rettifica");
3. Il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione di Dati Personali che non siano più necessari per le finalità perseguite, di quelli per i quali hai revocato il consenso al trattamento, di quelli per i quali hai esercitato il Diritto di opposizione, di quelli trattati illecitamente, o di quelli che devono essere cancellati al fine di adempiere un obbligo legale ("Diritto alla cancellazione");
4. Il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento con riferimento a Dati Personali di cui sia contestata l'esattezza; a Dati Personali trattati illecitamente per i quali ti opponi alla cancellazione; a Dati Personali non più necessari in relazione alle finalità della raccolta, ma necessari a te per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; a Dati Personali in relazione ai quali hai esercitato il Diritto di opposizione, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei legittimi interesse del Titolare ("Diritto di limitazione di trattamento");
5. Il diritto di ottenere dal Titolare, laddove tecnicamente fattibile, la comunicazione o direttamente ad un altro titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali, in un formato informatico di uso comune, limitatamente ai Dati Personali trattati sulla base del consenso o dell'esecuzione di un contratto ("Diritto alla portabilità dei dati");
6. Il diritto di opporsi al trattamento da parte del Titolare di Dati Personali il cui trattamento sia fondato sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare, nonché al trattamento dei Dati Personali per finalità di marketing diretto ("Diritto di opposizione").

H. Come puoi esercitare i tuoi diritti

Per l'esercizio dei diritti sub G. potrai inviare una comunicazione scritta ad uno dei seguenti indirizzi e-mail dedicati: privacy@cnpitalia.it; oppure dpo.it@cnppartners.eu

Oltre ai diritti di cui sopra, potrai in qualsiasi caso esercitare il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei tuoi Dati Personali dinanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

PAGINA BIANCA

MODULO DI DENUNCIA SINISTRI

AD USO FACOLTATIVO

Spett. CNP Assurances S.A.
Ufficio Gestione Sinistri
Via Bocchetto, 6
20123 Milano

Il presente modulo è ad uso facoltativo ed è stato redatto al solo scopo di facilitare gli utenti del Servizio Clienti nella presentazione delle notifiche di sinistro. La notifica di sinistro potrà essere inoltrata alla Compagnia anche con comunicazione libera da parte degli interessati.

Io sottoscritto

in qualità di:

- ☐ Beneficiario
☐ Assicurato

presento la seguente denuncia di sinistro relativa alla

Polizza Collettiva n°

Proposta di Adesione n°

DATI DELL'ADERENTE

Cognome e Nome	C.F.	
Ragione Sociale*	P.IVA*	
Comune di Nascita	Prov.	Cap.
Comune di Residenza	Prov.	Cap.
Indirizzo		

*da compilare solo in caso di Aderente persona giuridica

DATI DELL'ASSICURATO (se non coincide con l'Aderente)

Cognome e Nome	C.F.	
Comune di Nascita	Prov.	Cap.
Comune di Residenza	Prov.	Cap.
Indirizzo		

ISTRUZIONI

- › barrare la garanzia per la quale si richiede l'indennizzo, in relazione alle coperture assicurative contenute nel Pacchetto indicato nel Modulo di Proposta sottoscritto dall'Aderente;
- › allegare i relativi documenti richiesti, di seguito elencati.

Ai fini della corretta valutazione del sinistro, la Compagnia richiede la consegna dei documenti di seguito elencati:

☐ **DECESSO**

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:

- › Certificato di morte;
- › Copia del Modulo ISTAT (rilasciato dall'ufficio anagrafe del comune di residenza);
- › Atto notorio e/o copia del Testamento, qualora esistente (in caso di Aderente Persona Fisica);
- › Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento);
- › Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell'evento, della carica del Key Man presso l'azienda (in caso di Aderente persona giuridica)

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:

- 1) Qualora il decesso sia determinato da infortunio:
 - › Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
 - › Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l'Assicurato era conducente del veicolo);
 - › Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
- 2) Qualora il decesso sia determinato da malattia:
 - › Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato il decesso;
 - › Certificato del medico che ha constatato il decesso e ne ha indicato le cause.
- 3) Qualora il decesso sia avvenuto all'ospedale:
 - › Copia della cartella clinica.



- › Attestazione di invalidità civile rilasciata dagli Enti preposti o copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente secondo le Tabelle Inail;
- › Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento);
- › Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell'evento, della carica del Key Man presso l'azienda (in caso di Aderente persona giuridica)

1) Qualora l'invalidità totale permanente sia determinata da infortunio:

- › Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
 - › Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l'Assicurato era conducente del veicolo);
 - › Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
- Qualora l'invalidità totale permanente sia determinata da malattia:
- › Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato l'invalidità totale permanente.



- › Copia della cartella clinica relativa all'eventuale ricovero;
- › Copia del documento attestante la categoria di appartenenza diversa dal dipendente di azienda privata;
- › Copia dei certificati medici specialistici attestanti il periodo di inabilità totale continuativa al lavoro fino a quello di guarigione;
- › Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento);
- › Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell'evento, della carica del Key Man presso l'azienda (in caso di Aderente persona giuridica).

1) Qualora l'inabilità totale temporanea sia determinata da infortunio:

- > Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
 - > Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l'Assicurato era conducente del veicolo);
 - > Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute;
 - > Copia del certificato del pronto soccorso.
- Qualora l'inabilità totale temporanea sia determinata da malattia:
- > Copia delle cartelle cliniche o documentazione medica relativa all'inabilità totale temporanea.



- › Copia della lettera di licenziamento con indicato il motivo dello stesso;
- › Copia del modello UNILAV di cessazione;
- › Copia delle ultime due buste paghe e del contratto di assunzione;
- › Copia del certificato di iscrizione al Centro per l'impiego;
- › Scheda professionale e Certificato di "Disponibilità al Lavoro" (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla Sezione Circoscrizionale per l'impiego) o Modello C2 – storico.
- › Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento).

1) Nel caso di dimissioni per giusta causa:

- > Copia del pagamento dell'indennità di disoccupazione;
- > Copia della lettera di dimissioni.

Nome e Cognome/Ragione Sociale del Beneficiario

[illegible]

L'Assicurato o il Beneficiario



PAGINA BIANCA



CONTATTI UTILI

CNP ASSURANCES

Via Bocchetto 6
20123 Milano

www.cnpitalia.it

info@cnpitalia.it

800 222 662

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO

portafoglio@cnpitalia.it

UFFICIO SINISTRI

sinistri@cnpitalia.it

UFFICIO RECLAMI

reclami@cnpitalia.it